



## **REGOLAMENTO ARBITRALE**

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

**Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze**

## **1. ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO IRRITUALE**

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti nella convenzione arbitrale o nel compromesso, gli arbitrati amministrati da CONCILIAMOCI sono rituali e vengono decisi secondo diritto, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, salvo che le parti li autorizzino espressamente a decidere secondo equità (art. 822 c.p.c.), con richiesta espressa all'interno della Domanda e della Memoria Difensiva

2. Le parti possono convenire espressamente che la controversia sia decisa in via irrituale. In tal caso, l'Arbitro agisce quale mandatario delle parti incaricato di formare un Atto Negoziabile (Lodo Irrituale) idoneo a regolare i rapporti oggetto della controversia

3. Nei procedimenti di Arbitrato Irrituale:

a) Non si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative all'adozione di provvedimenti cautelari o provvisori, di cui all'art. 15

b) Non si applicano le disposizioni relative al deposito del Lodo presso il Tribunale per la Dichiarazione di Esecutività, né quelle relative alla richiesta di esecutorietà, né tantomeno gli adempimenti fiscali relativi ai bolli

c) Non si applicano le disposizioni che attribuiscono all'Arbitro poteri coercitivi o esecutivi nei confronti delle parti o di terzi

d) Non si applicano le disposizioni relative alla formulazione del Lodo secondo i requisiti previsti per l'arbitrato rituale dal codice di procedura civile (artt. 823 e ss. c.p.c.)

e) Non si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, salvo diversa previsione di legge

f) Il Lodo finale ha natura di Atto Negoziabile tra le parti, vincolante nei limiti della loro autonomia contrattuale, e non costituisce titolo esecutivo autonomo

g) Il procedimento segue, per quanto compatibile, le disposizioni del presente Regolamento relative alla costituzione del procedimento, alle udienze, all'assunzione dei mezzi di prova e alla determinazione delle indennità

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili con la natura irrituale della procedura, con particolare riguardo a:

a) La costituzione del procedimento

b) Lo svolgimento delle udienze

c) L'assunzione dei mezzi di prova, se concordata dalle parti

d) La determinazione delle indennità

5. L'Arbitro è tenuto ad accertare e dichiarare espressamente, nel primo provvedimento utile, la natura rituale o irrituale dell'arbitrato sulla base degli atti di parte o della clausola compromissoria/compromesso

6. Il Procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento del deposito della Domanda, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti e accordate da CONCILIAMOCI

7. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme inderogabili di procedura civile relative al Procedimento arbitrale

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

8. È comunque attuato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento e del diritto di difesa delle Parti.

## **2. SEDE E LINGUA DELL'ARBITRATO**

La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza di tale indicazione, coincide con la sede legale di CONCILIAMOCI a Rimini. Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 816 c.p.c., gli Arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al Lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato, in modalità telematica e anche all'estero.

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla nomina dell'Arbitro. In mancanza di accordo tra le Parti, la lingua dell'arbitrato è determinata da CONCILIAMOCI.

## **3. DOMANDA DI ARBITRATO**

1. Il procedimento arbitrale inizia con il deposito presso la Segreteria di CONCILIAMOCI della Domanda di Arbitrato unitamente agli allegati da parte di chi intende promuovere il procedimento arbitrale

2. La Domanda di Arbitrato debitamente compilata e sottoscritta dalla parte, o dal suo difensore munito di procura, deve essere depositata in un originale per fascicolo di parte, un originale per ciascuna delle controparti, un originale per CONCILIAMOCI e una copia per l'Arbitro. Su ciascun originale della Domanda di Arbitrato va applicata una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate più una ulteriore marca sulla procura

3. La Domanda di Arbitrato può essere depositata anche a mezzo PEC a CONCILIAMOCI (conciliamoci@postaleg.it), purchè gli originali vengano inviati alla Segreteria di Rimini a mezzo raccomandata A/R (Via Flaminia n. 171 47923 Rimini) entro il termine di 5 (cinque) giorni dal deposito della domanda a mezzo PEC

4. In mancanza dell'assolvimento degli obblighi in materia fiscale, CONCILIAMOCI si riserverà di adottare ogni provvedimento opportuno e/o necessario

5. Parte attrice, insieme alla domanda, deve versare i Diritti di Segreteria indicati nella tabella allegata 1

6. La Segreteria, entro 7(sette) giorni lavorativi dal ricevimento, provvede a trasmettere alla controparte la Domanda di Arbitrato a mezzo PEC e a mezzo Raccomandata AR (per l'originale) non appena ricevuto

7. La Domanda di Arbitrato deve contenere:

1) Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale la partita IVA e la PEC dell'attore, il nome, il cognome, la residenza il codice fiscale, la partita IVA e la PEC del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

- 2) L'indicazione del valore economico della controversia
- 3) La determinazione della cosa oggetto della domanda
- 4) L'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni
- 5) L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in Particolare dei documenti che offre in comunicazione
- 6) Il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore nominato e l'eventuale elezione di domicilio
- 7) Tipo di Arbitrato e Decisione

8. Insieme alla Domanda di Arbitrato deve essere depositato l'atto contenente la convenzione d'Arbitrato (clausola compromissoria o compromesso)

9. La data di inizio dell'arbitrato decorre dal deposito della Domanda

10. La Domanda dovrà inoltre essere accompagnata dal modulo relativo all'Informativa Privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo UE 2016/679 e dal consenso al trattamento dei dati, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati.

#### **4. MEMORIA DIFENSIVA DELLA PARTE CONVENUTA**

1. La parte convenuta, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento a mezzo PEC della Domanda di Arbitrato, ha l'onere di presentare a CONCILIAMOCI una Memoria Difensiva che deve contenere:

- 1) Il nome, il cognome, la residenza il codice fiscale, la partita IVA e la PEC del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono
- 2) Le proprie difese
- 3) Gli eventuali mezzi di prova di cui intende valersi
- 4) L'indicazione dei documenti che offre in comunicazione
- 5) La formulazione delle conclusioni
- 6) Il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore nominato e eventuale elezione di domicilio
- 7) domicilio
- 8) Tipo di Arbitrato e Decisione

2. La Memoria Difensiva e relativi allegati devono essere depositati in un originale per fascicolo di parte, un originale per ciascuna delle controparti, un originale per CONCILIAMOCI e una copia per l'Arbitro. Su ciascun originale della Memoria va applicata una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate più una ulteriore marca sulla procura

3. La Memoria Difensiva può essere depositata anche a mezzo PEC a CONCILIAMOCI (conciliamoci@postaleg.it), purchè gli originali vengano inviati alla Segreteria di Rimini a mezzo raccomandata A/R (Via Flaminia n. 171 47923 Rimini) entro il termine di 5 (cinque) giorni dal deposito della Memoria difensiva tramite PEC

4. Unitamente alla Memoria difensiva, la parte convenuta deve versare i diritti di Segreteria indicati nella tabella allegata 1

5. La memoria dovrà inoltre essere accompagnata dal modulo relativo all'Informativa Privacy resa

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it  
C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e dal consenso al trattamento dei dati, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati

6. La Segreteria, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento, provvede a trasmettere alla controparte la Memoria Difensiva a mezzo PEC e a mezzo Raccomandata AR (per l'originale) non appena ricevuto.

## **5. DOMANDE RICONVENZIONALI**

1. Nell'ipotesi in cui la convenuta proponga Domanda Riconvenzionale, è facoltà dell'attore, depositare nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della memoria, di cui al precedente punto 4, eventuali osservazioni di replica limitate alle argomentazioni contenute nella domanda riconvenzionale, alla quale la parte convenuta potrà replicare entro 10 (dieci) giorni

2. Per il deposito e la comunicazione alla controparte delle osservazioni di replica, si osservano le stesse modalità previste per la Domanda di Arbitrato e per la Memoria difensiva.

## **6. CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI E INTERVENTO VOLONTARIO**

1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme del codice di procedura civile e del presente Procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto al momento di deposito, presso la Segreteria di CONCILIAMOCI di Rimini, della Memoria di risposta o, comunque, non oltre la prima udienza

2. La richiesta è considerata ammissibile solo ove vi sia una convenzione arbitrale che vincoli il terzo (o i terzi) che si vuole chiamare in causa, sempre che l'Arbitro non ritenga che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura

3. L'intervento del terzo costituisce accettazione della nomina dell'Arbitro già costituito

4. L'Arbitro può sempre ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario, anche se richiesta tardivamente. In ogni caso, il litisconsorte necessario può sempre intervenire

5. Il terzo viene convocato dalla Segreteria, previa fissazione da parte dell'Arbitro di una nuova udienza, qualora la chiamata in causa del terzo sia stata effettuata nella prima udienza

6. Nella prima udienza di trattazione, l'attore può richiedere di chiamare in causa il terzo, ma solo nel caso in cui tale richiesta sia giustificata da domanda riconvenzionale o da eccezioni della controparte sempre che l'Arbitro non consti che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura

7. In ogni caso, qualora il terzo intervenga, la Segreteria comunica alle Parti che si sono già costituite, la memoria difensiva del terzo e, a tutte le parti, il provvedimento con cui l'Arbitro ha disposto la fissazione della nuova udienza.

## **7. ARBITRATO A SEGUITO DI MEDIAZIONE**

1. Le parti che abbiano svolto con esito negativo una mediazione presso CONCILIAMOCI possono

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

congiuntamente chiedere che la lite sia risolta con un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento

2. L'Arbitro non potrà essere il mediatore che ha seguito la vertenza nella fase di mediazione.

## **8. NOMINA DELL'ARBITRO**

1. Le controversie sono decise da un Arbitro Unico designato da CONCILIAMOCI

2. La nomina dell'Arbitro avviene entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine assegnato al convenuto per il deposito della Memoria Difensiva. La nomina dell'Arbitro unico avviene nel rispetto dei criteri indicati dal comma 3 dell'art. 810 c.p.c.

3. L'Arbitro designato deve comunicare alla Segreteria la propria accettazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione di indipendenza e alla Privacy, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della nomina. Decorso inutilmente tale termine, si procederà a nuova nomina secondo le regole del presente Regolamento

4. Entro 5 (cinque) giorni dalla mancata accettazione, rinuncia, decadenza o impossibilità dell'Arbitro designato, CONCILIAMOCI nominerà un nuovo Arbitro secondo le regole del presente Regolamento

5. La Segreteria dà comunicazione della nomina dell'Arbitro alle parti a mezzo PEC o Raccomandata AR

6. I termini per l'emanazione del Lodo iniziano a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, salvo proroga disposta dalle parti o prevista dall'ordinamento.

## **9. SEGRETERIA DELL'ARBITRATO**

1. La Segreteria di CONCILIAMOCI amministra il servizio di arbitrato svolgendo i seguenti compiti:

- 1) Ricezione della Domanda di Arbitrato e degli atti del procedimento curandone la relativa trasmissione nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità
- 2) Assistenza all'Arbitro durante lo svolgimento del procedimento
- 3) Esercizio delle attribuzioni ad essa conferite dal presente regolamento in materia di spese del procedimento
- 4) Formazione e cura del fascicolo d'ufficio
- 5) Cura delle comunicazioni disposte dal presente regolamento o dall'Arbitro
- 6) Rilascio copie degli atti e dei documenti alle parti ed ai rispettivi difensori

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e sono tenuti ad astenersi dallo svolgere attività di consulenza giuridica in relazione alla controversia oggetto dell'Arbitrato

3. Inoltre, tutto il personale della Segreteria ha l'obbligo del riserbo su tutti i dati appresi durante il procedimento

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

4. La Segreteria cura l'amministrazione del procedimento e svolge le attività indicate dal presente Regolamento, operando sotto la vigilanza del Responsabile di CONCILIAMOCI. La Segreteria custodisce il fascicolo d'ufficio non oltre cinque anni dalla conclusione del procedimento.

## **10. DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

1. Gli atti e i documenti devono essere depositati presso la Segreteria di CONCILIAMOCI al più tardi entro l'orario di chiusura degli uffici del giorno di scadenza del termine, se questo è lavorativo, oppure il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza. Nel caso in cui l'arbitrato sia rituale ogni atto predetto dovrà essere depositato presso la Segreteria di CONCILIAMOCI di Rimini con le marche apposte in ossequio a quanto previsto dalla disciplina in materia

2. Gli atti potranno essere depositati tramite PEC a CONCILIAMOCI (conciliamoci@postaleg.it). Il deposito si riterrà avvenuto all'atto della ricezione della PEC, mentre gli originali dovranno essere inviati a mezzo Raccomandata A/R (Via Flaminia n. 171 47923 Rimini) entro il termine di giorni 5 (cinque) dal deposito effettuato tramite PEC

## **11. ASSUNZIONE DEI DOCUMENTI E DEI MEZZI DI PROVA**

1. L'Arbitro convoca le parti per sentirle e tentare la loro conciliazione. L'Arbitro inoltre ammette eventuali mezzi di prova (documenti e/o testimonianze) che ritiene ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune

2. L'Arbitro può nominare uno o più Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) (art.12). I compensi dei consulenti tecnici sono a carico delle parti le quali, inoltre, hanno la facoltà di nominare propri Consulenti tecnici di Parte (CTP)

3. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile (c.p.c.) ad esclusione del giuramento in ogni sua possibile forma

4. A conclusione della fase di istruzione probatoria l'Arbitro invita le parti a precisare le conclusioni fissando il termine per la presentazione delle memorie conclusionali e l'udienza per la discussione orale

5. Esaurita la discussione orale, l'Arbitro si riserva la deliberazione del Lodo nei termini previsti dal Regolamento.

## **12. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

1. L'Arbitro, su istanza motivata di parte o su propria iniziativa, ove ritenga che la questione lo richieda, può disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio

2. Il Consulente Tecnico d'Ufficio è di regola scelto tra gli iscritti nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale nella cui sede si svolge l'arbitrato. Tuttavia, ove la natura della consulenza lo richieda, l'Arbitro può, con provvedimento motivato da comunicare alle parti, nominare un consulente tecnico iscritto nell'Albo di altro Tribunale ovvero un professionista non iscritto ad alcun

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

albo dei Consulenti Tecnici, purché dotato di specifica e documentata competenza nella materia oggetto della consulenza e in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità

3. La nomina è preceduta da un provvedimento motivato dell'Arbitro, comunicato alle parti, che possono formulare osservazioni e proporre eventuali cause di incompatibilità
4. L'Arbitro comunica il compenso, su preventivo del CTU, e dispone la ripartizione dell'anticipazione tra le parti. L'importo deve essere versato direttamente al CTU
5. La relazione del CTU deve essere depositata presso la Segreteria di Rimini a mezzo PEC a CONCILIAMOCI (conciliamoci@postaleg.it) nei termini indicati dall'Arbitro, che provvede a darne comunicazione alle parti, fissando il termine per eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti
6. L'originale, soggetto all'imposta di bollo, dovrà essere inviato dal CTU alla Segreteria di Rimini a mezzo raccomandata A/R entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla trasmissione della PEC
7. Le parti hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici di parte, che possono partecipare alle operazioni peritali con diritto di formulare osservazioni
8. Gli onorari e rimborsi spese definitivi del CTU sono liquidati dall'Arbitro nel Lodo finale, salvo diverso accordo delle parti

### **13. UDIENZE**

1. Le date delle udienze sono fissate dall'Arbitro e comunicate alle parti dalla Segreteria almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, salvo urgenza o diverso accordo delle parti
2. Le udienze si svolgono di regola in presenza presso la sede dell'arbitrato o in altro luogo ai sensi del comma 3 dell'art. 816 c.p.c.
3. L'Arbitro può, previa consultazione delle parti, disporre che le udienze si svolgano in modalità telematica, garantendo in ogni caso il pieno rispetto del contraddittorio e dei principi di trasparenza e parità delle parti
4. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori
5. Ogni parte ha diritto a chiedere che l'udienza si svolga in forma riservata. l'Arbitro decide sentite le parti
6. L'assenza ingiustificata di una parte non impedisce lo svolgimento dell'udienza, purché sia verificata la regolarità della convocazione
7. Ogni udienza è accompagnata dalla redazione di un verbale sottoscritto dall'Arbitro e, se presenti, dai rappresentanti delle parti. Il verbale può essere redatto in forma sintetica o analitica a discrezione dell'Arbitro, salvo richiesta delle parti

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

8. Non è consentita la registrazione audio o video delle udienze senza il consenso espresso di tutte le parti e dell'Arbitro

9. L'Arbitro decide sulle richieste di rinvio di udienza in base a criteri di ragionevolezza e tutela del contraddittorio

#### **14. DIFESA TECNICA OBBLIGATORIA**

In via generale, le parti devono stare in giudizio a mezzo di difensori iscritti all'Albo degli Avvocati muniti di procura ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c.

#### **15. DIFESA D'UFFICIO**

1. Nel caso in cui una parte, pur regolarmente convocata e messa in condizione di partecipare al procedimento, non compaia alle udienze e non sia assistita da un difensore nei casi in cui la difesa tecnica è obbligatoria ai sensi del presente articolo, l'Arbitro può, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla parte interessata, nominare un difensore d'ufficio, scelto tra professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati

2. Il compenso del difensore d'ufficio è anticipato dalla parte che risulta contumace o priva di assistenza, ovvero, in mancanza, a carico solidale delle parti, salvo successivo recupero in sede di Lodo

3. La nomina del difensore d'ufficio non impedisce alla parte di costituirsi successivamente con difensore di propria scelta, in qualsiasi fase del procedimento, ferma restando la validità delle attività sino a quel momento svolte dal difensore d'ufficio

#### **16. PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

1. L'Arbitro dichiara la chiusura dell'istruzione probatoria e invita le Parti a precisare le Conclusioni, quando ritiene il Procedimento maturo per la pronuncia del Lodo in via definitiva
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Arbitro può fissare un termine breve per il deposito di Memorie Conclusionali. Sempre se lo ritiene opportuno, l'Arbitro può, inoltre, fissare ulteriori termini brevi per Memorie di replica e un'udienza di Discussione finale
3. Successivamente alla avvenuta precisazione delle Conclusioni, le Parti non possono proporre nuove Domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi Documenti o proporre nuove Istanze Istruttorie
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro ritenga di pronunciare Lodo Parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale Lodo

#### **17. DELIBERAZIONE E TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO**

1. Salvo che le parti richiedano espressamente che la controversia sia decisa nel merito secondo equità, l'Arbitro decide secondo diritto

2. Il Lodo deve essere emanato nel termine di 240 (duecentoquaranta) giorni dall'accettazione dell'Arbitro. Il termine è prorogato di ulteriori 240 (duecentoquaranta), non più di una volta, nei

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

seguenti casi:

- a) Assunzione di mezzi di prova
- b) Disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio
- c) Chiamata di terzo, alle condizioni indicate dalla legge
- d) Pronuncia di un Lodo parziale o non definitivo
- e) Se è stato sostituito l'Arbitro;
- f) Sostituzione dell'Arbitro unico escluso il caso di ricusazione già disciplinato dal presente regolamento

3. In ogni caso il termine può essere prorogato:

- a) Mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate all'arbitro
- b) Dal Presidente del Tribunale indicato art. 810, secondo comma, c.p.c., su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri. L'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza

4. In ogni caso, nel computo del termine per il deposito del Lodo non devono essere computati i giorni che vanno dal 1 (primo) agosto al 31 (trentuno) agosto e dal 20 (venti) dicembre al 6 (sei) gennaio

5. A seguito della sottoscrizione, il Lodo viene depositato presso la Segreteria di CONCILIAMOCI di Rimini in originale e tante copie (autenticate dall'Arbitro) quante sono le parti, assolvendo gli oneri fiscali

6. Prima di procedere ai successivi adempimenti, la Segreteria verifica che le parti abbiano effettuato il pagamento delle somme dovute e delle indennità, provvedendo, se necessario, a sollecitarne l'adempimento

7. Nei dieci giorni successivi il pagamento delle Indennità, la Segreteria trasmette a mezzo Raccomandata la copia autentica del Lodo ad ognuna delle parti

8. Il lodo arbitrale è deliberato dall'Arbitro ai sensi dell'art. 823 c.p.c. e redatto per iscritto. Questo deve contenere:

- a) L'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori
- b) L'indicazione della convenzione arbitrale
- c) L'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, a quale legge il procedimento è assoggettato e se la decisione è presa secondo diritto o secondo equità
- d) L'indicazione della sede dell'arbitrato
- e) L'indicazione delle domande proposte dalle parti
- f) L'esposizione dei motivi della decisione
- g) Il dispositivo
- h) La decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto da CONCILIAMOCI e sulle spese di difesa sostenute dalle parti
- i) La data, il luogo e le modalità della deliberazione.

9. L'Arbitro può emettere un Lodo Parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento. Anche nel caso di Lodo Parziale si applicano le norme previste per il Lodo all'interno del presente articolo

**CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

10. È sempre ammessa la correzione del Lodo su istanza di una parte entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. In tal caso sarà compito dell'Arbitro decidere in merito all'istanza, qualora si sia in presenza di meri errori materiali.

## **18. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA'**

### **1. Determinazione del valore**

Il valore della controversia è determinato preliminarmente da CONCILIAMOCI, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, tenendo conto della domanda principale, riconvenzionale ed accessorie.

La determinazione viene comunicata alle parti, che possono formulare osservazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il valore così determinato costituisce il parametro per la liquidazione delle indennità dovute, salvo diversa statuizione contenuta nel lodo finale.

### **2. Liquidazione delle indennità**

CONCILIAMOCI determina, in base alla Tabella allegata al Regolamento, l'importo da versare:

- in acconto, all'inizio del procedimento;
- a saldo, prima della trasmissione del Lodo

I costi comprendono:

- i Diritti di Segreteria;
- l'Indennità dell'Arbitro;
- l'eventuale compenso del Consulente Tecnico, ove necessario, (da pagarsi direttamente a lui)

L'Indennità dell'Arbitro è interamente inclusa nelle somme secondo quanto previsto dalla Tabella allegata. Nessuna somma ulteriore può essere corrisposta direttamente all'Arbitro o ai Consulenti Tecnici oltre ai costi preventivati in sede di Arbitrato

### **3. Pluralità di parti e domande riconvenzionali**

Per l'individuazione dei centri di interesse, ai fini dell'imputazione dei costi dell'intera procedura di arbitrato, si rimanda a quanto stabilito dall'Arbitro e da CONCILIAMOCI, avuto riguardo delle singole posizioni.

Nel caso di Domanda Riconvenzionale, il valore complessivo della controversia è dato dalla somma del valore della domanda principale e di quella riconvenzionale, salvo diversa determinazione da parte dell'Arbitro in relazione al concreto interesse delle parti.

### **4. Compensi del consulente tecnico d'ufficio (CTU)**

Gli onorari ed i rimborsi spese del consulente tecnico d'ufficio (CTU), se nominato, sono determinati dallo stesso CTU con apposito preventivo.

Il relativo importo è anticipato dalle parti secondo le disposizioni impartite dall'Arbitro, salvo conguaglio finale in sede di Lodo.

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

## **5. Mancato versamento e estinzione del procedimento**

L'inizio della procedura e la sua prosecuzione sono subordinati al versamento delle somme richieste dalla Segreteria come da Tabella allegata.

I termini procedurali riprendono a decorrere dal momento in cui il versamento è stato eseguito.

Il periodo di sospensione per mancato pagamento non viene computato nei termini per il deposito del Lodo.

Decorso il termine di 2 (due) mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione per mancato pagamento, senza che il versamento sia stato effettuato, l'Arbitro, con formale provvedimento comunicato alle parti, dichiara l'estinzione del procedimento.

Se una parte non versa quanto richiesto, l'altra parte può anticipare l'intero importo, senza pregiudizio, per il diritto al successivo recupero in sede di Lodo.

In ogni caso è esclusa l'applicabilità dei commi secondo e terzo dell'art. 814 c.p.c. agli Arbitrati amministrati da CONCILIAMOCI.

## **19. ARBITRI E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

1. Possono essere designati Arbitri soltanto i professionisti iscritti presso CONCILIAMOCI

2. Gli Arbitri iscritti nell'elenco CONCILIAMOCI sono in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, oltre che di tutti i requisiti richiesti dal codice di procedura civile:

- a) Non sono stati condannati a pena detentiva per delitti non colposi applicata anche surrichiesta delle parti
- b) Non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza
- c) Non sono stati interdetti da pubblici uffici

3. La designazione dell'Arbitro sarà effettuata da CONCILIAMOCI tenendo conto del curriculum degli Arbitri in relazione alla natura della controversia

4. Gli Arbitri devono trasmettere la Dichiarazione di Indipendenza e la Privacy alla Segreteria di Rimini entro 15 (quindici) giorni dalla nomina

5. Nella Dichiarazione di Indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- Qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza
- Qualunque interesse personale o economico, diretto e indiretto, relativo alla controversia
- Qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere

6. La Dichiarazione di Indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria

## **20. MISURE CAUTELARI E PROVVISORIE**

### **1. Poteri dell'Arbitro**

Salvo diverso accordo delle parti, e nei limiti di quanto consentito dall'art. 818 c.p.c. e dalle altre norme inderogabili applicabili, l'Arbitro ha il potere di adottare, su istanza di parte, i provvedimenti

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, ritenuti necessari a tutelare i diritti oggetto della controversia

## 2. **Tipologie di provvedimenti**

Possono essere richieste ed adottate, a titolo esemplificativo:

- Misure conservative di beni
- Misure di sospensione di effetti contrattuali
- Provvedimenti inibitori
- Provvedimenti di natura anticipatoria, ove compatibili con la natura dell'arbitrato e non esclusi da norme inderogabili

## 3. **Procedura**

L'Arbitro decide sull'istanza cautelare previa convocazione delle parti e fissazione di apposita udienza per la discussione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di eccezionale urgenza, l'Arbitro può adottare provvedimenti provvisori *inaudita altera parte*, motivando adeguatamente tale scelta. In tal caso l'Arbitro fissa senza indugio l'udienza di contraddittorio entro 15 (quindici) giorni

## 4. **Contraddittorio e memorie**

Le parti possono depositare memorie scritte e documenti entro il termine fissato dall'Arbitro prima dell'udienza.

All'udienza o entro i successivi 10 (dieci) giorni l'Arbitro conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso

## 5. **Cauzione**

L'Arbitro può subordinare l'efficacia del provvedimento cautelare alla prestazione, da parte della parte istante, di una cauzione ritenuta idonea.

La cauzione è versata presso la Segreteria di Rimini, su conto intestato a CONCILIAMOCI, con modalità tracciabile (bonifico bancario), salvo che l'Arbitro autorizzi, con provvedimento motivato, la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta emessa da primario istituto. La Segreteria di Rimini custodisce la cauzione sino a nuova determinazione dell'Arbitro o sino al termine del procedimento, provvedendo alla sua restituzione o all'eventuale escussione in conformità a quanto disposto dall'Arbitro

## 6. **Forma e comunicazione del provvedimento**

Il provvedimento è adottato per iscritto, motivato e comunicato alle parti dalla Segreteria. Il provvedimento è immediatamente efficace salvo diversa disposizione contenuta nello stesso

## 7. **Opponibilità e impugnabilità**

Il provvedimento cautelare è opponibile alle parti. È revocabile e modificabile in qualsiasi momento su istanza di parte o d'ufficio, previa nuova valutazione in contraddittorio

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

## **8. Tutela della riservatezza**

Il provvedimento cautelare non è soggetto a pubblicità. La sua comunicazione è limitata alle parti e agli eventuali terzi ai quali sia necessario opporlo

## **9. Arbitrato irrituale**

Nei procedimenti di arbitrato irrituale, l'Arbitro non può adottare provvedimenti cautelari, urgenti o provvisori che comportino effetti giurisdizionali o coercitivi.

È fatta salva la possibilità per l'Arbitro di adottare, su concorde richiesta delle parti, provvedimenti di natura gestionale o interinale idonei a regolare provvisoriamente i rapporti contrattuali fra le parti, nell'ambito dell'autonomia negoziale consentita dall'arbitrato irrituale

## **21. TERZIETA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'ARBITRO**

L'Arbitro è obbligato al riserbo su tutto quanto appreso nel corso della procedura.

Inoltre:

- a. Adempie al proprio incarico in conformità alle norme del presente Regolamento
- b. Per ogni controversia assegnatagli sottoscrive una dichiarazione di imparzialità
- c. Informa tempestivamente CONCILIAMOCI di qualsiasi vicenda soggettiva che possa avere rilevanza nel procedimento arbitrale
- d. Si astiene dall'espletamento dell'incarico quando intercorrano rapporti professionali con una delle parti in causa.

## **22. RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO**

1. Ciascuna parte può proporre istanza motivata di ricusazione dell'Arbitro nei casi previsti dall'art. 815 c.p.c.

2. L'istanza deve essere proposta mediante atto scritto, depositato presso la Segreteria di CONCILIAMOCI di Rimini e comunicato contestualmente alle altre parti ed all'Arbitro. L'istanza deve contenere l'esposizione dettagliata dei motivi di ricusazione e gli eventuali documenti a sostegno

3. L'istanza deve essere proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza della nomina dell'Arbitro o del motivo di ricusazione

4. La proposizione dell'istanza non comporta, di regola, la sospensione automatica del procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione di CONCILIAMOCI

5. CONCILIAMOCI, sentite le parti e l'Arbitro interessato, decide in via definitiva sull'istanza di ricusazione, senza formalità di procedura, con decisione motivata da comunicare alle parti

6. In caso di accoglimento della ricusazione, CONCILIAMOCI provvede senza indugio alla sostituzione dell'Arbitro, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La decisione di CONCILIAMOCI sulla ricusazione è definitiva e non soggetta a impugnazione

## **23. TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE**

1. La transazione della controversia può avvenire in qualunque momento del procedimento arbitrale, esonerando l'Arbitro dall'emettere il Lodo

### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it

C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.

Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze

2. In tal caso il procedimento si intende definitivamente concluso
3. In ogni caso di transazione, salvo diverso accordo scritto delle parti, l'Arbitro decide con separato provvedimento sulle spese del procedimento già maturate sino alla data dell'accordo transattivo
4. In caso di transazione, il compenso dell'Arbitro e della Segreteria viene determinato sulla base dell'attività svolta sino alla data della transazione e, comunque, in misura non inferiore al 50% e non superiore al 90% delle indennità previste dalla **Tabella allegata 1**

#### **24. RISERVATEZZA E PRIVACY**

CONCILIAMOCI e l'Arbitro rispettano la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria

#### **25. DEFINIZIONI**

1. Per "Parti", si intendono le Parti del procedimento arbitrale e chi le rappresenta;
2. Per "CONCILIAMOCI" e "Organismo" si intende la società Conciliamoci S.r.l. sede di Rimini;
3. Per "Tribunale" e/o "Tribunale Arbitrale" si intendono l'Arbitro Unico;
4. Per "Segreteria" si intende la Segreteria di Conciliamoci S.r.l. di Rimini;
5. Per "Regolamento" si intende il Regolamento di Arbitrato di Conciliamoci S.r.l. in vigore;
6. Per "Procedura" e/o "Procedimento" si intende la Procedura di Arbitrato di Conciliamoci S.r.l.;
7. Per "Decisione Arbitrale" si intende il "Lodo Arbitrale", e viceversa.

**Il presente regolamento viene applicato a decorrere dal 1 GENNAIO 2026**

#### **CONCILIAMOCI S.R.L. A SOCIO UNICO**

Sede Legale: Via Flaminia n. 171/B - 47923 Rimini (RN) – tel.: 0541.736451 – cell.: 377. 692.7496 - fax:0541.449515  
www.conciliamocisrl.com - info@conciliamocisrl.com - conciliamoci@postaleg.it  
C.F. - Partita I.V.A. - Registro delle imprese di Rimini: 03986280406 REA: RN 319779 - Capitale sociale € 20.000,00 i.v.  
**Sedi Secondarie: Forlì-Cesena \* Bologna \* Firenze**